

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

Presentata il 5 luglio 2011

ONOREVOLI DEPUTATI! — La regione Piemonte, con la legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), si è posta all'avanguardia tra le regioni italiane nel disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e da fondo.

Un elemento importante a garanzia della sicurezza di chi pratica gli sport invernali da discesa e da fondo è l'utilizzo del casco protettivo, il cui obbligo di utilizzo, conformemente alla legge statale 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), nella legge regionale n. 2 del 2009 è previsto attualmente solo per minori di quattordici anni.

Il casco è, come si è accennato, un ausilio protettivo fondamentale in grado di salvare molte vite umane e, come tale, si ritiene indispensabile presentare una proposta di legge al Parlamento ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione per

elevarne l'obbligo di utilizzo ai minori agli anni diciotto.

L'importanza di un uso costante del casco protettivo è testimoniata dai dati statistici relativi ai traumi subiti da chi pratica gli sport invernali. Infatti il 10-15 per cento dei traumi derivati da incidenti sulle piste da sci interessa la testa, una percentuale solo apparentemente bassa, considerando la pericolosità del trauma cranico. E nel ritenere il casco importante sulle nevi sono d'accordo tecnici sportivi e medici. Dai dati dell'Istituto superiore di sanità si evince che ogni anno sono circa 30.000 gli incidenti sulle piste di sci italiane. Gli infortuni sono nella maggior parte dei casi causati dagli sci (79,6 per cento), ma anche lo *snowboard* fa la sua parte (15,7 per cento). Gli incidenti mortali sono in media 20 l'anno. Solo nel 10 per cento dei casi ci si fa male dopo uno scontro fra sciatori. Circa il 15 per cento degli sciatori subisce un trauma al capo. Una recente ricerca canadese, pubblicata sul *British Medical Journal* nel 2005, ha dimostrato una riduzione del 29 per cento del rischio di lesioni cerebrali per le persone che indossavano il casco rispetto a quelle che non lo portavano.

Indossare un caschetto protettivo, in definitiva, riduce il rischio di lesioni cerebrali. Inoltre gli effetti preventivi sono documentati per tutte le categorie di età: poiché la velocità è un fattore determinante per la gravità del trauma, sicuramente il casco andrebbe suggerito proprio per coloro hanno una sciata per così dire più « aggressiva ». Del resto, il casco è obbligatorio per tutte le competizioni agonistiche. Contro un uso più diffuso del casco protettivo è stato sostenuto che il casco stesso limiti la percezione degli influssi ambientali (turbolenze dell'aria, rumori), che sono fattori importanti per

dirigere i movimenti e valutare la propria velocità. Uno studio del 2004, tuttavia, ha confutato quest'ipotesi dato che emerge che l'uso del casco nello sci e nello *snowboard* non influenza in modo negativo la gravità delle ferite o degli incidenti.

Occorre ricordare che, nel testo del disegno di legge n. 101 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), attualmente all'esame dell'aula consiliare, è prevista, all'articolo 12, la sostituzione dell'articolo 32, comma 7, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica). Il nuovo comma prevede che nell'esercizio della pratica dello sci e dello *snowboard* è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato.

Per analogia, è stata quindi ravvisata l'opportunità di proporre l'adeguamento della legge nazionale.

La VI Commissione, il 13 aprile 2011, ha esaminato la proposta di legge in oggetto ed ha ritenuto opportuno licenziarla nella stessa giornata, in considerazione del fatto che i contenuti del provvedimento hanno visto concordi tutte le forze politiche presenti.

È stata accolta, nel corso del dibattito, la modifica tecnica evidenziata dagli uffici, che hanno proposto di aggiungere un comma all'articolo 1. Tale comma prevede la modifica della rubrica dell'articolo 8 della legge n. 263 del 2003, in modo che faccia riferimento ai minori di anni diciotto.

La proposta di legge è stata approvata dalla commissione all'unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), è sostituita dalla seguente: « Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni diciotto ».

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre, n. 363, è sostituito dal seguente:

« 1. Nell' esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 ».

€ 1,00



16PDL0050850